

do, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici.

Art. 95. — Chi intendesse di fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito nel Comune gli accordi per un eventuale accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

Tale obbligo è da osservarsi anche per le costruzioni che si volessero eseguire secondo linee di Piano regolatore, eccetto che, prima dell'inizio dei lavori, siano intervenuti col Comune accordi per la esecuzione nel Piano stesso.

Non sono applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni che si trovano oltre i limiti del Piano di ampliamento.

Chiusura di aree fabbricabili e di cave.

Art. 96. — È in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici sieno chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

Le cave di sabbia e simili dovranno esser racchiuse con recinto quando fronteggino strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

Norme applicabili alle case già esistenti.

Art. 97. — Sono applicabili immediatamente alle case e agli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvi casi eccezionali da ammettersi, volta per volta, a giudizio del Podestà, le prescrizioni degli articoli 32, 45, 46, 52 (1° comma), 54, 56, 57, 58, 60, 66 (1° e 2° comma), 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 94 (5° comma).

Contravvenzioni.

Art. 98. — Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono ammesse a conciliazione a norma degli art. 226 e 228 della Legge comunale e provinciale (1).

Entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99. — Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 1° del terzo mese seguente a quello in cui sarà pubblicato all'albo comunale.

(1) Corrispondenti agli articoli 106 e 108 del testo unico del 1934.

N O R M E

per il collaudo e l'uso dei ponti mobili, delle scale aeree e degli apparecchi di sollevamento.

Art. 1. — Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento azionati da motori meccanici impiegati per l'esecuzione di lavori entro il territorio del Comune di Milano, dovranno essere periodicamente ispezionati onde verificarne la sicurezza, dalla *Associazione fra gli Industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro* o da altra Istituzione riconosciuta competente dal Podestà.

Le ispezioni devono essere richieste dai rispettivi detentori od utenti delle macchine od apparecchi.

Art. 2. — Le ispezioni devono essere richieste ed eseguite:

a) *Per le scale aeree ed i ponti mobili di oltre 12 metri di sviluppo*, prima di farne uso, se nuovi, e in seguito almeno una volta all'anno;

b) *Per le scale e i ponti fino a metri 12 di sviluppo*, prima di metterle in uso, se nuovi, e in seguito una volta ogni due anni;

c) *Per gli apparecchi di sollevamento azionati dai motori meccanici*, ogni qualvolta vengano installati di nuovo e solo quando l'installazione sia compiuta e gli apparecchi si trovino pronti pel funzionamento, ma ancora non abbiano cominciato a funzionare.

Per gli apparecchi di sollevamento azionati a mano, come vericelli, taglie, carrucole, differenziali, paranchi, staffoni e simili, l'ispezione sarà eseguita d'ufficio, ogni qualvolta l'Autorità comunale lo riterrà opportuno, salva all'utente la facoltà di farne richiesta speciale al Podestà.

Tanto nell'uno come nell'altro caso dovrà dall'utente dell'apparecchio versarsi al Comune la tassa di L. 10 per ogni sopraluogo del funzionario municipale.

Art. 3. — L'esito favorevole della verifica deve risultare:

a) da corrispondente certificato da scriversi in apposito libretto, a firma del verificatore, secondo il modello in vendita presso il civico Economato;

b) da timbri a fuoco per le scale aeree, pei ponti mobili e per le macchine di sollevamento con parti di legno; o da timbratura su parti metalliche facenti parte integrante e necessaria degli apparecchi, per le altre macchine in ferro e ghisa.

I timbri dovranno portare l'indicazione:

a) del numero di matricola, corrispondente a quello che sarà segnato nel libretto surriferito;

b) dell'Istituto che ha compiuta l'ispezione.

Art. 4. — Sui libretti devono essere esposte, coll'indicazione della data della verifica, le speciali prescrizioni fatte, nonchè gli

speciali limiti e le modalità d'uso nei singoli apparecchi, a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

Art. 5. — A chiunque usi scale aeree, ponti mobili o apparecchi di sollevamento soggetti a collaudo, è fatto obbligo di tener sopra luogo ed esibire a richiesta degli agenti municipali il libretto che vi si riferisce, onde sia agevole constatare se il modo con cui gli apparecchi sono usati, nonchè gli sforzi a cui sono sottoposti, corrispondano alle precise condizioni di collaudo.

Art. 6. — Le incastellature destinate alla applicazione di apparecchi di sollevamento per carichi di oltre venti quintali nelle fabbriche — così indipendenti, come formanti parte dei ponteggi — devono offrire per la loro struttura, collegamento e dimensioni delle singole membrature, solidità e stabilità sufficienti per resistere al doppio delle sollecitazioni cui possono andar soggetti in ogni direzione.

Le travi, i piani, le mensole reggenti apparecchi di sollevamento anche di minor portata, devono soddisfare ad egual requisito di sicurezza.

Con analoga norma devono venire costruiti i ponteggi destinati a sorreggere i binari provvisori per lo scorrimento dei carrelli carichi di materiale o reggenti apparecchi di sollevamento.

Art. 7. — Salve e riservate le speciali prescrizioni, di cui al precedente art. 4, valgono in generale le norme seguenti, delle quali quelle ai numeri dall'1 al 5 incluso, dovranno essere riportate, in caratteri facilmente leggibili, su apposite tabelle da mantenere esposte a cura dell'imprenditore di ogni cantiere di lavoro, per opere di nuova costruzione od importanti riforme di edifici esistenti, per norma e per quanto è di rispettiva spettanza, tanto di chi dirige, come di chi sorveglia e di chi eseguisce i lavori:

1) Le catene e le funi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento, non mai assoggettate ad uno sforzo di trazione superiore ad $1/6$ del carico di rottura pel *sollevamento*, e di $1/10$ per la *imbragatura* e fissate accuratamente così al carico come all'apparecchio di sollevamento, in relazione alle tabelle approvate dall'Ufficio tecnico municipale.

Se, per la forma e struttura del carico, vi è pericolo che le catene e le funi possano essere danneggiate, si proteggeranno coll'interposizione di materiale idoneo;

2) Gli apparecchi di sollevamento e le scale aeree, azionati da manovella o da fune debbono essere provvisti di un efficace dispositivo di arresto.

Nel sollevamento del carico o della scala il notolino deve sempre trovarsi a contatto della ruota a denti di sega;

3) I ruotismi e meccanismi, che permettono variazioni di velocità nel sollevamento del carico, devono essere muniti di argani di arresto, che ne garantiscano le diverse posizioni. Allorchè la discesa del carico è ottenuta a mezzo di freno, l'azione di questo deve essere esercitata in modo uniforme, in modo da evitare gli urti;

4) Quando gli apparecchi di sollevamento non sono costruiti con accorgimenti intesi ad impedire che le manovelle girino all'indietro durante la discesa del carico, si avrà cura di non allentare il freno fino a che gli operai addetti alle manovelle non le abbiano abbandonate e si siano tirati da parte;

5) Gli argani dovranno essere collocati in modo che gli operai, che vi sono addetti, possano agire in modo normale sulle manovelle;

6) Nelle scale aeree, sul settore del pendolino che indica le diverse inclinazioni alle quali si può usare la scala, dovrà essere nettamente indicata l'inclinazione minima ammessa rispetto all'orizzonte;

7) Nell'uso delle scale aeree non è permessa alcuna inclinazione laterale;

8) Prima di far uso delle scale aeree dovrà esser bene assicurata la stabilità del carro, che per le scale di altezza superiore ai metri 12 dovrà avere le ruote munite di *calzatoie*. Gli spostamenti e le variazioni di inclinazione devono sempre avvenire a *scala scarica*;

9) Dovendo muovere una scala in vicinanza a condutture elettriche di qualsiasi tensione, si dovrà abbassare la volata in modo da evitare qualsiasi contatto.

Le presenti norme avranno vigore col giorno 1° gennaio 1912.

I termini di rinnovazione dei collaudi di cui all'art. 2, decorreranno dal 1° gennaio 1911 indistintamente per tutti i meccanismi collaudati dal 1° maggio al 31 dicembre 1910.

NORME EDILIZIE

per la nuova via da Piazza Andrea Doria a Piazza Fiume.

Con la deliberazione 9 luglio 1924 del Consiglio Comunale, con la quale si approvava il nuovo Piano regolatore della strada da Piazza Andrea Doria a Via Giuseppe Verdi, venivano anche stabilite alcune Norme Edilizie per regolare la fabbricazione lungo quella arteria e nelle zone adiacenti.

La Prefettura ha approvato di massima con suo decreto numero 30390 del 20 novembre 1924 il Piano, suggerendo solo alcune modificazioni alle Norme Edilizie.

Il Consiglio Comunale accogliendo tali modificazioni, deliberava definitivamente il 16 dicembre 1924, il testo delle Norme edilizie come segue:

a) *Piazzali circostanti alla nuova Stazione.* — Le fronti degli edifici dovranno avere l'altezza unica obbligatoria in gronda di m. 28 (ventotto) escludendo la costruzione di piani sopra gronda.

Gli edifici non potranno avere più di 7 piani compreso il piano terreno. L'altezza minima del piano terreno sarà quella prescritta dall'articolo 59 del vigente Regolamento d'Igiene, per taluno degli altri piani potrà essere tollerata un'altezza minima netta di m. 3.

Si applicherà l'art. 39 del Regolamento Edilizio, in quanto non contrasti con le norme predette e ciò in particolare per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Lo sviluppo planimetrico delle facciate delle singole case, o di parecchie case costituenti unità architettonica, non dovrà essere inferiore a metri 27.

b) *Via Vittor Pisani.* — In caso di rifabbrica le fronti dovranno avere l'altezza obbligatoria di 28 (ventotto) metri ed avere carattere di particolare decoro. In caso di soprizzo degli edifici attualmente esistenti, detto soprizzo dovrà raggiungere l'altezza di 28 (ventotto) metri e la parte di edificio aggiunta dovrà fondersi organicamente con la faccia preesistente in modo da ottenere una corretta armonia architettonica tra le varie fronti dell'edificio.

c) *Nuovo Corso della Via Vittor Pisani al Piazzale Fiume.* — La larghezza di questo corso sarà quella dell'attuale Piazzale Miani. Gli edifici che prospettano questo piazzale avranno la fronte dell'altezza obbligatoria di metri 28 (ventotto) e pel rimanente saranno regolati alle norme di cui sopra in a).

Gli edifici paralleli all'asse del corso saranno dotati di portici che saranno ad archi e con soffitti e cassettoni ed avranno interassi di circa metri 4. La profondità del portico sarà di m. 6 misurata dal margine della strada al muro interno parallelo alla strada. L'altezza del pavimento del primo piano nobile sul piano di strada sarà di metri 9. In corrispondenza alla Via Casati e al suo

prolungamento si dovranno costruire dei cavalcavia che si leghino architettonicamente coi porticati degli edifici attigui.

d) *Piazza Fiume.* — Prescrizione come per le norme in b).

La presente deliberazione è stata integrata dalla delibera postarile 6 luglio 1927 che qui si riporta:

IL PODESTA

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 1924 approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 4 febbraio 1925, n. 336, veniva stabilito che « l'altezza obbligatoria che dovrà essere raggiunta e non superata « negli edifici prospicienti i piazzali circostanti alla Nuova Stazione, nonché la Via Vittor Pisani, il Nuovo Corso da Via Vittor Pisani al Piazzale Fiume ed il Piazzale Fiume è quella di metri 28 « e che gli edifici non potranno avere più di sette piani... »;

che è stato ora chiesto da diversi interessati per quale sviluppo tale altezza obbligatoria possa risvoltarsi verso le vie più strette sboccanti nelle vie e piazze sopra indicate; come pure è stato richiesto, da quale piano debba misurarsi l'altezza obbligatoria di m. 28 nel caso del Piazzale Fiume che, come è noto, essendo a piano inclinato presenta notevoli dislivelli;

visto in merito il voto della Commissione Edilizia in data 25 maggio 1927 la quale quanto al primo quesito ha proposto che l'altezza obbligatoria di m. 28 per gli edifici che sorgeranno in fregio alle strade e piazze suddette possa risvoltarsi verso le vie più strette per uno sviluppo pari alla metà della larghezza di dette vie più strette; e quanto al secondo quesito ha proposto che l'altezza obbligatoria di m. 28 debba per il Piazzale Fiume misurarsi dalla quota del viale di Circonvallazione;

DELIBERA

che a chiarimento ed integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 1924 approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 4 febbraio 1925, n. 336, resta stabilito:

1) che l'altezza obbligatoria di m. 28 fissata con la deliberazione consigliare suddetta per gli edifici prospicienti i piazzali circostanti alla Nuova Stazione Ferroviaria da Via Vittor Pisani al Piazzale Fiume ed il Piazzale Fiume può risvoltarsi verso le vie laterali più strette sboccanti in detti piazzali o strade per uno sviluppo pari alla metà della larghezza delle vie laterali più strette;

2) che l'altezza obbligatoria di m. 28 per gli edifici del Piazzale Fiume deve misurarsi dalle quote del viale di Circonvallazione.

**Norme edilizie speciali in relazione al nuovo piano regolatore
per le zone immediatamente a Sud, Est e Nord-Est
di Piazza del Duomo. (1)**

Art. 1. — Agli edifici che verranno ricostruiti nella zona tra la Piazza del Duomo, la Piazza Mercanti, la via Orefici (per la tratta tra Piazza Mercanti e Piazza del Duomo), la via Torino (per la tratta tra Piazza del Duomo e via Unione), la via Unione, la Piazza Missori, il corso Roma (per la tratta tra la Piazza Missori e la Piazza S. Nazaro), il vicolo S. Caterina, la via Ospedale, la via Laghetto, la via Francesco Sforza, la via Durini, la via Verziere (per il tratto tra le vie Francesco Sforza e Durini), il Largo San Babila, il Corso del Littorio, la via San Pietro all'Orto (tra il Corso del Littorio e la via Pietro Verri), la via Pietro Verri (tra la via San Pietro all'Orto e la Piazza Crispi), la Piazza Crispi, la via nuova tra Piazza Crispi e via Case Rotte, la via Case Rotte, la Piazza S. Fedele, la via S. Raffaele; e gli edifici prospicienti il Corso del Littorio e la Piazza Crispi verranno applicate le norme dei Regolamenti Edilizio e d'Igiene in quanto non contrastino con le disposizioni dei seguenti articoli o con patti convenzionali precedentemente convenuti prima dell'approvazione delle presenti norme.

Art. 2. — L'altezza degli edifici verso le strade e le piazze di larghezza uguale o superiore a m. 30 potrà raggiungere m. 30, salvo quanto in appresso e salvo il disposto delle leggi sulla tutela dei monumenti e del paesaggio.

Sono ammesse sopraelevazioni parziali oltre tale limite, quando a giudizio del Comune e su conforme parere della Commissione Igienico Edilizia ciò sia consentito dal carattere architettonico dell'edificio e per uno sviluppo non superiore ad un terzo della estensione di ogni singola fronte.

Verso la Piazza S. Stefano l'altezza degli edifici non dovrà però superare i metri venti.

Verso il largo adiacente alla Chiesa di S. Gottardo l'altezza degli edifici dovrà essere commisurata all'importanza ed alla massa dei monumenti ivi esistenti a giudizio dell'Autorità Comunale in seguito a voto favorevole della Commissione edilizia.

Il risvolto degli edifici di altezza superiore a metri ventiquattro verso strade di larghezza minore di m. 15 non potrà avvenire per uno sviluppo superiore a m. 8, misurati a partire dallo spigolo dell'edificio.

Gli spazi che vengono formati dall'incontro di due strade, per effetto della loro confluenza, vengono considerati all'effetto del computo della altezza degli edifici, come appartenenti alla strada più larga.

(1) Delibera podestarile 4 dicembre 1930 approvata dalla G. P. A. in seduta 10 giugno 1931.

L'altezza degli edifici verso le strade comprese nel Piano Regolatore della zona sarà commisurata alla larghezza delle strade e delle piazze, quale dovrà risultare a piano eseguito, non tenendosi conto, a tale effetto, della larghezza derivante dalla situazione transitoria in corso di esecuzione del piano.

Art. 3. — Superiormente al limite di altezza consentito per le facciate delle case verso gli spazi pubblici non è permesso costruire sopraelevazioni se non siano compatibili con la struttura architettonica dell'edificio e non risultino logicamente ed armonicamente ad esso coordinate.

Di tali sopraelevazioni dovranno presentarsi alla approvazione municipale tutte le fronti, anche se non siano visibili dalla pubblica via e l'approvazione sarà subordinata a che dalla sopraelevazione non derivi offesa alla estetica generale della città, soprattutto nei riguardi dei monumenti, salvo in tal caso il parere della R. Sovrintendenza per l'arte medioevale e moderna.

Art. 4. — Di regola la distribuzione degli edifici sui singoli isolati dovrà rispondere ai seguenti criteri: a) nella zona compresa tra la fronte stradale e una parallela da essa distante m. 14 misurati normalmente alla fronte stessa, gli edifici potranno raggiungere l'altezza prevista dal Regolamento Edilizio vigente, salvo quanto è disposto dall'art. 2 delle presenti norme;

b) sul rimanente dell'isolato si potranno costruire edifici purchè di altezza non superiore a m. 6 e salvo quanto in appresso. Eccezioni a questa regola sono consentite quando, a giudizio dell'Autorità comunale ed in seguito a voto favorevole della Commissione Edilizia, il cortile ed i cortili abbiano forma e dimensioni tali che, tenuto conto anche della orientazione della insolazione delle pareti e della natura dei locali prospettanti verso i cortili siano garantite in equa misura buone condizioni igieniche ai singoli locali.

La distribuzione degli edifici verso i cortili dovrà essere tale che si evitino pareti e divisorii privi di finestre.

Art. 5. — Nel computo dei cortili non si terrà conto delle costruzioni occupanti la superficie del cortile che non superino l'altezza di m. 6. Sarà quindi concessa la copertura dei cortili, purchè rispondenti alle norme del Regolamento d'Igiene e purchè in ogni cortile sia esso appartenente ad un solo proprietario o costituito da diverse proprietà almeno un decimo della superficie sia lasciato libero da costruzioni.

Art. 6. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 R. I., nei riguardi dell'altezza interna dei locali, si ammette che un quarto del numero dei piani che si costruiscono possa avere altezza minima netta interna di m. 3, quando però altrettanti piani raggiungano l'altezza minima netta interna di m. 3,50.

I piani sottotetto quando abbiano i voluti requisiti di coibenza nei riguardi della temperatura esterna ed a norma del regolamento di igiene siano abbondantemente illuminati ed aereati e siano sistemati ad abitazione civile potranno avere un'altezza media di m. 2,80 con un minimo di m. 2.

La loro superficie non potrà essere inferiore a mq. 10.

Art. 7. — È permesso usare i locali sotterranei per esercizio di caffè, birrerie, magazzini di vendite e simili purchè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) che ciascun locale comunichi con l'esterno mediante finestre di ventilazione in numero sufficiente a giudizio dell'Autorità Comunale;

b) che sia adottata la ventilazione artificiale meccanica negli ambienti con bocche d'aspirazione acconciamente distribuite negli ambienti stessi in modo che si evitino ristagni d'aria e che il ricambio dell'aria dell'intero ambiente avvenga almeno sei volte all'ora;

c) che i locali stessi siano muniti di accessi convenientemente ubicati nei riguardi della sicurezza contro l'incendio, comodi e sufficienti al rapido sfollamento a giudizio dell'Autorità Comunale.

Il progetto della ventilazione meccanica dei sotterranei di cui al presente articolo dovrà essere presentato per la approvazione dell'Autorità Comunale e dovrà essere steso da Ditte di notoria competenza specializzate in materia;

d) che l'altezza minima dei locali sia di almeno m. 4.

L'uso dei locali sotterranei per cucine, forni di commestibili, locali di servizio e simili potrà concedersi quando:

a) sia garantita la possibilità di scarico dell'acqua di rifiuto in collettori che non diano luogo a rigurgito;

b) l'altezza minima dei locali sia di m. 3,50;

c) si abbiano finestre di ventilazione ed aereazione di sezione pari ad almeno un settimo della superficie dei locali.

Quando si tratti di cucine e inerenti locali di servizio annessi a caffè, ristoranti, alberghi, si dovrà anche attuare un impianto di ventilazione meccanica che permetta il ricambio dell'aria almeno 10 volte all'ora.

Art. 8. — All'applicazione delle presenti norme potranno di caso in caso, e previo voto favorevole della Commissione Edilizia, essere consentite leggere deroghe, quando non ne derivi offesa all'igiene ed all'estetica.

Le presenti norme si intendono tra loro univoche e quindi non è ammessa l'applicazione di singoli articoli, indipendentemente dall'applicazione di tutti gli altri.

CAPITOLI SPECIALI

per le fabbriche da eseguirsi lungo la nuova via dal Cordusio al Foro Bonaparte (ora via Dante), deliberati del Consiglio Comunale nel giorno 11 gennaio 1887 (atti 90529-1891).

Art. 1. — I fabbricati erigendi lungo la nuova via dal Cordusio al Foro Bonaparte si dichiarano soggetti alle prescrizioni generali edilizie vigenti all'epoca in cui si procederà effettivamente alla esecuzione dei fabbricati lungo la nuova via ed inoltre ai seguenti capitoli speciali.

Art. 2. — I disegni di fabbrica dovranno essere firmati da un ingegnere architetto o da un ingegnere o dal Capo Mastro che assume la fabbrica.

Art. 3. — I fabbricati avranno l'altezza dal piano del marciapiede alla linea superiore di finimento delle gronde, attici e parapetti non maggiore di metri 23.

Art. 4. — I piani terreni devono essere alti almeno m. 5 ed i piani che seguono, in media non meno di m. 3,65 misurati da pavimento a pavimento compreso un piano dell'altezza netta di m. 3 a termini delle prescrizioni generali. Il solo ammezzato immediatamente superiore al piano terreno potrà avere da pavimento a pavimento l'altezza di m. 3. Si dichiarano vietati i locali abitabili sotto tetto e quelli al di sotto del piano della strada.

Art. 5. — Quantunque si permetta di adottare qualsiasi stile architettonico, sistema di costruzione o tipo moderno di casa civile e di commercio, le fronti dei fabbricati dovranno essere convenientemente decorose sia per la qualità dei materiali che per lo stile e gli ornati in relazione all'importanza della via, presentare un unico concetto architettonico su tutti i lati contigui del lotto, ancorchè l'area di questo corrisponda a più piedi di diverse proprietà, e terminare in cima o sotto l'attico, mediante cornice proporzionata alla grandezza e al decoro della fabbrica.

Art. 6. — Potranno in via di eccezione e dietro domanda di parte essere concessi sporti ed occupazioni del suolo stradale maggiori di quelli portati dalle prescrizioni generali edilizie quando trattisi di parti ornamentali della fabbrica.

Art. 7. — Le rientranze degli edifici o di alcune loro parti dalla linea stabilita per la fabbricazione dovranno essere eseguite in modo da non lasciare in vista i fianchi delle case vicine se non convenientemente ornamentali. Del pari dovranno essere convenientemente ornamentali i fianchi delle case in sopralzo.

Art. 8. — I contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina e così le cornici dovranno essere di regola in pietra da taglio escluse perciò sempre le sagomature in gesso e quelle tirate in posto (dima).

Art. 9. — Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come ditte, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interrompere o nascondere la vista.

Art. 10. — Le porte delle case e successivi anditi, i corrispondenti serramenti, le pusterle, nonchè i serramenti delle botteghe e delle luci verso strada dovranno conferire al decoro della fabbrica. Si dichiarano vietati i sistemi di chiusura delle botteghe con ante trasportabili e quelli di persiane apribili all'esterno.

Art. 11. — Ogni casa sarà provvoluta di una corte civile della superficie almeno di mq. 70 col lato più piccolo non minore di metri cinque. Le misure per le determinazioni delle superfici delle corti, s'intendono prese da muro a muro, non tenuto conto degli sporti, dei poggioli, balconi e ballatoi.

I cavedi avranno la superficie risultante dalla seguente tabella:

per corpo di fabbrica fino a 15 m., la superficie di m. 2-4 col lato minimo di m. 1,60;

per corpo di fabbrica da 15 a 19 m., la superficie di m. 6 col lato minimo di m. 2;

per corpo di fabbrica oltre 19 m., la superficie di m. 8 col lato minimo di m. 2,50.

I cortili di servizio al di sotto della superficie di 30 metri avranno il lato minore uguale almeno alla metà del lato maggiore, e non potranno servire che per dar luce ed aria ai locali di servizio come cucine e simili. I cavedi non potranno servire che per dar luce alle latrine, ai corridoi e simili.

Nel caso che sul confine delle proprietà si uniscano in modo regolamentare due cortiletti, per modo di dare una superficie complessiva di metri quaranta col lato più piccolo di metri 5 e consti dell'obbligo tra i confinanti medesimi di conservarli uniti in perpetuo nelle dimensioni minime suindicate, si potranno aprire verso i singoli cortiletti delle finestre od altri vani anche per locali di abitazione.

Art. 12. — I cortili dovranno essere convenientemente pavimentati e fino alle dimensioni regolamentari tenuti scoperti e sgombri di ogni costruzione.

Art. 13. — Le finestre verso corte saranno convenientemente contornate. Le luci nude saranno tollerate solo in quanto richieste dal carattere architettonico dell'edificio, gli sporti dei balconi e ballatoi nelle corti a dimensioni regolamentari non potranno essere maggiori di m. 0,80.

Le latrine come pure le loro canne di scarico ed i condotti degli acquai dovranno essere sottratte alla vista.

Art. 14. — I tetti, quando non siano completamente nascosti dall'attico, dovranno presentare e per la forma e per il genere di copertura un aspetto regolare e decoroso anche in ciò che riguarda i lucernari, gli abbaini, i terrazzini, i fumaioli; queste parti dovranno essere rappresentate sui tipi da approvarsi. I fumaioli non

potranno sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di m. 2 dalla parte frontale; saranno inoltre possibilmente di uniforme modello e convenientemente aggruppati per il loro miglior aspetto.

Art. 15. — Gli edifici allo sbocco della via verso il Foro Bonaparte avranno l'altezza di m. 23. Le rispettive fronti dovranno ricorrere nelle principali linee architettoniche, ed essere particolarmente decorose sotto ognuno dei rapporti già menzionati nel precedente art. 5. I tetti delle testate saranno identici nella conformazione e nella qualità della copertura.

Art. 16. — Le latrine e loro scarichi si dovranno costruire in modo da essere facilmente coordinabili col sistema di fognatura *tout à l'égout* come sarà stabilito in uno speciale regolamento da emanarsi dalla Giunta Municipale.

Art. 17. — I muri divisorii da erigersi fra due contigui lotti di fabbrica, si dovranno elevare a cavaliere della linea di confine e dovranno essere resi comuni per tutta la loro altezza.

Art. 18. — Gli scarichi nelle fogne stradali delle pluviali interne e delle acque lorde dovranno effettuarsi mediante tombe in tutto conformi al tipo che in appresso prescriverà l'Autorità Municipale anche se di tali dimensioni da poter contenere i tubi delle acque potabili, i conduttori elettrici per illuminazione e telefoni, ed eventualmente delle materie fecali e da poter essere riparate senza manomettere il suolo stradale a norma altresì delle disposizioni che saranno a stabilirsi.

Art. 19. — L'Autorità Municipale si riserva di concedere in casi speciali la dispensa dell'osservanza di taluno dei capitoli del presente regolamento sentita previamente la Commissione Edilizia e Sanitaria.

F.to: GAETANO NEGRI, *Sindaco*

F.to: FABRIZIO COLONNA

F.to: GIOVANNI MARSAGLIA

CAPITOLI

relativi alle costruzioni isolate con giardinetto
in Via XX Settembre. (1)

Art. 12. — I progetti delle palazzine isolate con giardinetti, oltre di quanto venne stabilito nei precedenti articoli e dal regolamento edilizio generale, in quanto non siano in opposizione col presente, dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni.

Art. 13. — Le palazzine ed ogni opera accessoria dovranno essere particolarmente decorose, sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi: non conterranno più di tre piani compreso il terreno, che dovrà essere elevato sul piano stradale da circa metri 1 a metri 1,50.

Art. 14. — Le costruzioni staccate di complemento delle palazzine non potranno essere che a due piani, compreso il terreno.

Art. 15. — L'area complessiva fabbricata delle palazzine e degli eventuali annessi staccati, esclusi gli spazi destinati a cortili rustici, recinti da semplici muri, non potrà superare i due quinti di quella dell'intero lotto in cui verranno costruite. Tutta la rimanente area del lotto verrà sistemata a giardinetti.

Nel computo dell'area quella occupata dalle cancellate figurerà come area libera.

Art. 16. — Nelle costruzioni, di cui nei precedenti articoli, non si potranno esercitare nè officine, nè industrie, nè aprire botteghe, nè alle fronti delle medesime si potranno applicare ditte od insegne.

Art. 17. — Il recinto della proprietà sarà formato da cancellate ornamentali, sopra zoccoli a base di vivo.

L'altezza delle cancellate dovrà essere dai metri 2,50 ai metri 3 dal suolo, quella degli zoccoli non maggiore di m. 1.

L'applicazione delle lamiere forate per difesa dalla vista diretta dalla strada non potrà farsi che in corrispondenza al cancello di ingresso della proprietà e la loro altezza non sarà maggiore di m. 1,80 dal suolo.

Art. 18. — Si dichiarano esclusi i tetti coperti da tegole nostrane, salvo il caso che siano richiesti da carattere speciale dell'edificio.

I tetti e loro accessori dovranno conformarsi per modo da servire di decorazione e di abbellimento delle nuove costruzioni.

Art. 19. — L'autorità municipale si riserva all'atto dell'approvazione dei progetti di dare tutte quelle prescrizioni che fossero richieste da casi speciali.

(1) Dal Reg. Edilizio del 22 febbraio 1889.

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL' EDILIZIA.

(Deliberazione podestarile 9 ottobre 1929-VII).

A. — Nelle cessioni di aree comunali agli Istituti Autonomi ed Enti Cooperativi regolarmente costituiti, che si impegnino di costruire case di abitazione a proprietà indivisa ed inalienabile, o per assegnazione in affitto o in proprietà ai propri soci, comprendenti appartamenti di non più di sei locali oltre la cucina e le eventuali botteghe e retrobotteghe al piano terreno e aventi tutti i requisiti di igiene e salubrità prescritti dai vigenti regolamenti, si applicheranno le seguenti condizioni:

1°) Sul prezzo venale del terreno ceduto sarà accordato un abbuono del 25%, del 15 o del 10 per cento, rispettivamente, a seconda che le erigende costruzioni saranno rese e dichiarate abitabili entro 18, ovvero 21, oppure entro 24 mesi dalla data di consegna del terreno ceduto. Il prezzo venale dovrà però essere integralmente pagato al momento della consegna delle aree, e l'abbuono riconosciuto applicabile in base alle condizioni suesposte verrà rimborsato appena, a giudizio insindacabile del Comune, si saranno verificate le condizioni stesse.

2°) Sarà in facoltà degli acquirenti ed a loro rischio, di ottenere la anticipata consegna del terreno e di iniziare le costruzioni in pendenza delle approvazioni di legge per le rispettive deliberazioni di vendita, salvo ripristino e riconsegna nel caso di mancate approvazioni.

3°) Le costruzioni da eseguirsi sulle aree cedute dal Comune per gli scopi suddetti, e nelle proporzioni indicate al successivo articolo 6°, dovranno ad ogni modo conseguire la licenza di abitabilità entro trenta mesi dalla consegna dell'area.

4°) A garanzia degli obblighi di costruzione, nei termini e modi sopraindicati, l'Ente compratore dovrà depositare alla Cassa civica una somma pari ad 1/10 del valore venale dell'area ceduta, gli dal Comune, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa dal giorno in cui venne effettuato, e fruttifero a favore dell'Ente depositante.

5°) Le vendite di cui sopra decaderanno di pieno diritto ed il Comune potrà pretendere la retrocessione dell'area venduta incamerando il deposito cauzionale di cui al precedente art. 4° a titolo di penale coi relativi interessi, qualora entro sei mesi dalla consegna dell'area, non siano state iniziate le costruzioni, o qualora le costruzioni stesse non siano state rese abitabili entro il termine di cui al precedente art. 3°. In questo ultimo caso sarà determinato l'importo delle costruzioni che fossero in corso di esecuzione sulle aree cedute, in applicazione della norma stabilita all'art. 450 C. C. da un Collegio di tre Periti da eleggersi uno dal Comune, l'altro dall'interessato ed il terzo d'accordo fra i contraenti o dal Presi-

dente del Tribunale in caso di disaccordo, e tale importo sarà dal Comune trattenuto in un col prezzo dell'area, fino a che non siano regolati gli eventuali rapporti di diritto esistenti nei confronti dell'Istituto che abbia mutuato le somme per le costruzioni stesse. In difetto il Comune procederà al regolamento d'ufficio avvalendosi del predetto importo trattenuto e corrispondente al valore peritale come sopra stabilito; sul prezzo dell'area sarà però trattenuto dal Comune a titolo di penale una somma pari a $\frac{3}{20}$ del prezzo stesso.

In caso di inadempienza da parte dell'acquirente, la condizione risolutiva non pregiudicherà il diritto reale d'ipoteca dell'Istituto mutuante acquistato prima della trascrizione della domanda di decadenza.

6°) Le aree cedute dovranno essere razionalmente sfruttate per gli scopi edilizi per i quali sono state richieste e cedute e in ogni caso dovranno eseguirsi almeno 100 mc. di edificio, misurato vuoto per pieno, dal piano di spicco al piano di gronda, per ogni 15 mq. di area ceduta quando si tratti di grandi casamenti e per ogni 50 mq. di area ceduta quando si tratti di villini.

Il Comune potrà inoltre imporre di volta in volta le speciali norme di carattere edilizio richieste dalle condizioni dell'ambiente.

La mancata osservanza da parte dell'acquirente, anche di una sola delle condizioni di cui al presente comma, lo farà decadere dalle agevolazioni previste dal presente deliberato e darà diritto al Comune di incamerare la somma depositata a garanzia dei vincoli di fabbricazione, salvo la applicazione del precedente art. 5°.

7°) È fatto divieto agli Enti cooperativi, ed ai loro soci acquirenti, di rivendere le aree acquistate, se non dopo tre anni dalla conseguita abitabilità delle costruzioni, da eseguirsi sulle aree loro cedute dal Comune di Milano, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 5°.

Il contraente col Comune rinuncia in ogni e qualunque caso ad ogni e qualunque eccezione per le comminatorie sancite dal Comune.

B. — Per le nuove costruzioni ed i sopralzi resi abitabili entro il 31 dicembre 1930, e per le costruzioni regolarmente eseguite su aree vendute dal Comune di Milano con le modalità di cui sopra, il Comune potrà accordare:

a) la esenzione totale del dazio sui materiali da costruzione (escluso quello che eventualmente fosse riscotibile alla barriera) alle costruzioni eseguite dagli Istituti autonomi e dagli Enti cooperativi che a norma di legge costruiscono esclusivamente case popolari a proprietà indivisa ed inalienabile dietro presentazione della documentazione di rito;

b) il rimborso del dazio sui materiali da costruzione (sempre escluso quello che eventualmente fosse riscotibile alla barriera) agli Istituti ed Enti cooperativi che costruiscono abitazioni per l'assegnazione in affitto od in proprietà ai proprii soci, ed ai privati costruttori, quando negli stabili ad uso abitazione costruiti,

almeno una metà dei locali abitabili costituenti l'intero edificio (escluse le botteghe ed i relativi retri) siano raggruppati in appartamenti di non più di due locali oltre la cucina.

Il rimborso sarà concesso su istanza degli interessati previo accertamento, a costruzione eseguita ed abitata, della osservanza delle condizioni suddette, ad esclusivo giudizio del Comune di Milano.

c) il rimborso della metà del dazio, accertato come sopra, alle costruzioni eseguite da Istituti ed Enti cooperativi, per la assegnazione in affitto od in proprietà ai proprii soci, quando le costruzioni stesse siano costituite da appartamenti di non più di sei locali oltre la cucina.

Il rimborso sarà concesso su istanza degli interessati, previ gli accertamenti di cui al precedente comma b).

Le condizioni suesposte andranno in applicazione dal 1° gennaio 1930 e da tale data resteranno quindi abrogate le condizioni portate dalla deliberazione 19 dicembre 1928.

DECRETO 25 febbraio 1935, n. 11034 - Div. IV del Prefetto di Milano. — *Vigilanza sulle costruzioni in conglomerato cementizio semplice o armato.*

Visto il R. Decreto-Legge 29 luglio 1933, n. 1213, che approva le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

Visto l'art. 19 T. U. Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. Decreto 3 marzo 1934, n. 383:

1°) Nessuna opera, in cui le strutture di conglomerato cementizio, semplice od armato, abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l'incolumità delle persone, può essere costruita, se non in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un Architetto, iscritto nell'Albo, e nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Dal progetto devono risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, le modalità della costruzione, del disarmo e del collaudo, comprese quelle degli eventuali giunti di dilatazione, nonché i relativi calcoli statici giustificativi;

2°) La esecuzione delle opere deve essere diretta da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell'albo, e deve essere affidata soltanto a costruttori, i quali comprovino, mediante appositi certificati da ottenere con la procedura stabilita nel comma b) dell'art. 2 del Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 28 maggio 1895, la loro idoneità in questo particolare genere di costruzioni;

3°) Il costruttore, prima di iniziare la costruzione dell'opera, deve farne denuncia alla Prefettura, presentando un progetto sommario dal quale risulti l'importanza dell'opera.

Il progetto deve essere presentato in doppio esemplare con la firma del progettista, e la controfirma del costruttore.

La presentazione della denuncia è fatta per il tramite dell'Ufficio Comunale del luogo nel quale l'opera deve essere costruita, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dai regolamenti locali;

4°) Il progetto, previo, se e quando del caso, l'esame e l'approvazione da parte del Comune ai fini dei regolamenti locali, deve essere dall'Autorità Comunale trasmesso alla Prefettura, che restituisce, per il tramite del Comune, uno degli esemplari munito del bollo prefettizio, e con l'indicazione dell'Ingegnere incaricato delle visite di controllo occorrenti;

5°) Il costruttore è tenuto a comunicare alla Prefettura, a mezzo dell'Ufficio Comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nome

del Direttore e di avvertire immediatamente, e comunque non oltre il termine di tre giorni, dell'eventuale sostituzione;

6°) Il progetto restituito dalla Prefettura, come i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei lavori, devono, dal giorno dell'inizio dei lavori e sino a quello della loro ultimazione essere costantemente conservati nei cantieri di lavoro a disposizione delle Autorità;

7°) Spetta alla direzione dei lavori:

a) comunicare preventivamente alla Prefettura la data d'inizio dei lavori;

b) riportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di color diverso, tutte le modifiche che introduce nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole;

8°) Ogni opera di cui all'art. 1, viene nel corso dell'esecuzione, visitata, in via di massima, una volta dall'Ingegnere incaricato del controllo.

Questi riferisce il risultato della visita al Prefetto, il quale, quando le risultanze lo richiedano, autorizza le ulteriori visite, che ritenga necessarie.

Ove dalle ispezioni risultasse che i lavori sono eseguiti in modo non soddisfacente, il Prefetto dispone la sospensione dell'esecuzione dei lavori, e fa eseguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposita commissione di tecnici, una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Le visite di controllo disposte dal Prefetto non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore, dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti per la progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni del progetto e per la buona esecuzione;

9°) Al termine dei lavori, l'opera deve essere collaudata da parte di un Ingegnere di riconosciuta competenza in materia.

Dal certificato di collaudo deve esplicitamente risultare che il collaudatore abbia:

a) constatato l'adempimento da parte del direttore dei lavori, dell'obbligo di far eseguire, nei modi e nei termini prescritti, sui materiali da impiegarsi per la costruzione, le prove indicate dalle prescrizioni approvate col sopra citato R. D. L. 29 luglio 1933, numero 1213;

b) controllate la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto;

c) eseguite le prove di carico, nei modi e nei termini prescritti dalle disposizioni sopra citate;

10°) Il certificato di collaudo deve essere presentato dal committente dell'opera, con un duplicato in carta semplice, alla Prefettura, che, trattenendo il duplicato, restituisce il certificato stesso, munito del bollo prefettizio, per il tramite dell'Ufficio Comunale;

11°) Nessuna opera in conglomerato cementizio, semplice od armato, contemplata dall'art. 1 del presente decreto, può essere utilizzata, prima della presentazione alla Prefettura del certificato di collaudo, dimostrata dal possesso del certificato stesso con il bollo prefettizio.

Per gli edifici e per le costruzioni, per la utilizzazione dei quali occorre speciale provvedimento, di autorizzazione o di riconoscimento di idoneità, quali che siano le disposizioni che lo disciplinano e le sue finalità, la emissione del provvedimento stesso è subordinata alla produzione del certificato di collaudo, munito del bollo prefettizio;

12°) Così l'incarico delle visite di controllo come quello del collaudo delle costruzioni di cui al presente decreto, non possono essere disimpegnati che da ingegneri di riconosciuta competenza in materia, compresi come tali in apposito elenco redatto e riveduto annualmente dal Sindacato Fascista degli Ingegneri della Provincia di Milano, e pubblicato nel « Bollettino degli Atti Ufficiali » della Prefettura (1).

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione o dalla notifica del provvedimento al Prefetto che decide definitivamente, sentito il Sindacato Fascista degli Ingegneri, e intesa una Commissione composta di un Consigliere di Prefettura Presidente, di un rappresentante del Sindacato Ingegneri, e degli Ingegneri Capi dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Ufficio Tecnico Provinciale e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano;

13°) Agli Ingegneri incaricati delle visite di controllo competono assegni conformi alla tariffa professionale stabilita dal Sindacato Fascista Ingegneri, a carico del costruttore.

In relazione a ciò questi è tenuto a versare, sul conto corrente speciale della Prefettura, a mezzo assegno bancario da allegarsi al progetto sommario di cui all'art. 3, la somma di L. 100, quale deposito per la spesa per gli assegni stessi da liquidarsi a cura della Ragioneria della Prefettura.

L'eventuale eccedenza del deposito in confronto alla spesa per le ispezioni è al termine dei lavori restituita al denunciante, mentre questi, in caso di maggior numero di ispezioni in confronto del deposito fatto, è tenuto ad integrare preventivamente il deposito stesso nella misura che verrà indicata dalla Prefettura;

14°) Gli Ingegneri iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, i quali siano intervenuti personalmente nella progettazione, nella esecuzione, nella direzione o nella sorveglianza di una delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto, o appartengano agli uffici preposti alla vigilanza sull'opera stessa non possono essere incaricati del collaudo di questa;

(1) L'elenco è stato pubblicato nel « Bollettino Atti Ufficiali » della R. Prefettura di Milano n. 7 del 1936 (in vendita presso la Libreria L. di G. Pirola, Milano, via Cavallotti, 16).

15°) Le opere eseguite dagli uffici tecnici dello Stato, o sotto la loro diretta sorveglianza, sono esenti dal controllo disciplinato dal presente decreto;

16°) Resta revocato il presente decreto prefettizio n. 30120-4 del 27 luglio 1928, col quale era stato delegato ai Comuni di Milano, Monza, Legnano, Lodi e Sesto San Giovanni, di provvedere all'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del R. D. L. 7 giugno 1928, n. 1431, a mezzo dei rispettivi Uffici Tecnici Comunali.

I Sigg. Podestà della Provincia di Milano sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

LEGGE 12 luglio 1912, n. 866 per l'approvazione del Piano Generale Edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano.

(Pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale », n. 193 del 16 agosto 1912).

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — È approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano compilato in data del 28 maggio 1910 dagli ingegneri Pavia e Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2. — Il piano generale si suddivide in tre zone:

la prima zona comprende la parte della città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: Viale Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, piazza Magenta;

la seconda zona si stende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato con la legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti Reali 22 febbraio 1891, 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 agosto 1904;

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano regolatore pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati di esecuzione, allegati al progetto ed a firma ingegneri Pavia e Masera in data 15 maggio 1912.

Per le zone 2^a e 3^a i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal Prefetto della Provincia di Milano a norma degli articoli 17 e seguenti della Legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3. — Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

PER LA PRIMA ZONA.

Pei piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, è assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via S. Pietro in Gessate, e adiacenze, già contemplata da quello precedente, approvato con R. Decreto 29 aprile 1888, per la quale venne già mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

PER LA SECONDA ZONA.

È mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, numero 6210, serie terza, salvo per la parte che si riferisce alla lotizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

PER LA TERZA ZONA.

È assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4. — Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al Comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a margine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5. — Per la seconda e terza zona di cui al precedente articolo 2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggior valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

Art. 6. — Nell'esecuzione del piano generale il Comune di Milano potrà valersi della facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati di esecuzione per le opere comprese nella prima zona; fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

Art. 7. — Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

Art. 8. — Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal Comune di Milano nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

Art. 9. — Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio comunale di Milano uno speciale regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

ALLEGATO A. — *Prescrizioni relative alle costruzioni isolate a villini con giardino da erigere sulle aree a ciò tassativamente destinate e marcate con la lettera X nel piano.*

Art. 1. — I progetti delle palazzine isolate con giardinetti, che dovessero sorgere sulle aree marcate con X, oltre quanto è stabilito dai regolamenti locali edilizio, di igiene e di fognatura dovranno uniformarsi alle prescrizioni seguenti:

Art. 2. — Le palazzine ed ogni opera accessoria dovranno essere particolarmente decorose sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi; non conterranno più di tre piani, compreso il terreno che dovrà essere elevato sul piano stradale da centimetri 80 ad un metro.

Art. 3. — Le costruzioni staccate di complemento delle palazzine non potranno essere che a due piani, compreso il terreno.

Art. 4. — L'area complessiva fabbricata delle palazzine e degli eventuali annessi staccati, esclusi gli spazi destinati a cortili rustici recinti da semplici muri, non potrà superare un terzo di quella dell'intero lotto in cui verranno costruite. Tutta la rimanente area del lotto verrà sistemata a giardino.

NOTA. — *Si deve osservare che l'applicazione della presente norma non esclude che debbano rispettarsi contemporaneamente le norme ordinarie di Regolamento relative ai cortili.*

Art. 5. — Il recinto della proprietà sarà formato da cancellate ornamentali sopra zoccoli in lastre o conci lavorati di materiali duri e resistenti. L'altezza delle cancellate dovrà essere dai metri 2,50 ai metri 3 dal suolo; quella degli zoccoli non maggiore di metri 1.

Art. 6. — Si dichiarano esclusi i tetti coperti da tegole comuni a canale, salvo il caso che siano richiesti dal carattere speciale dell'edificio. I tetti e i loro accessori dovranno conformarsi per modo da servire di decorazione e di abbellimento delle nuove costruzioni.

Art. 7. — L'autorità municipale si riserva all'atto dell'approvazione dei progetti di dare tutte quelle prescrizioni che fossero richieste da casi speciali.

ALLEGATO B. — *Prescrizioni relative alle costruzioni isolate con giardino da erigere sulle aree a ciò tassativamente destinate e marcate con la lettera Y nel piano.*

Art. 1. — I progetti delle case isolate che dovessero sorgere sulle aree marcate con Y, oltre a quanto è stabilito dai regolamenti locali edilizi, di igiene e di fognatura, dovranno uniformarsi alle prescrizioni seguenti:

Art. 2. — Gli edifici dovranno essere isolati, cioè con tutte le fronti perimetrali a libero oggetto e prospetto. Una almeno delle fronti di ciascun edificio dovrà coincidere con un lato stradale od esserne parallela in arretramento di almeno m. 3.

Art. 3. — Ciascun corpo di fabbrica dovrà essere distante dagli altri non meno di metri 10, misurata tale distanza dalla sporgenza degli zoccoli.

Art. 4. — Gli edifici non conterranno più di quattro piani compreso il terreno. Le fronti non dovranno mai avere una larghezza maggiore di metri 30.

Art. 5. — Gli spazi fra una costruzione e l'altra e quelli fra le costruzioni e la strada dovranno essere coltivati a giardino.

Art. 6. — Le chiusure di tali spazi verso la strada pubblica e le divisioni interne fra le proprietà dovranno essere formate da cancellate in ferro su zoccolo alto non più di m. 1,50.

Art. 5. — Chi voglia erigere il proprio edificio alla distanza minore di metri 5 dal confine dovrà, riportare l'adesione del confinante da ratificarsi con apposita convenzione registrata e trascritta coll'intervento anche del Comune e ciò agli effetti dell'art. 3 delle presenti prescrizioni.

R. D. 14 dicembre 1913, n. 1429. — *Regolamento pel piano regolatore della città di Milano.*

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 gennaio 1914).

Art. 1. — Nell'esecuzione del piano generale regolatore edilizio e di ampliamento della città approvato con legge 12 luglio 1912, n. 866, si osserveranno le norme seguenti.

Art. 2. — Per l'occupazione delle aree destinate a pubbliche sedi stradali (vie, corsi, viali, piazze, giardini ecc.), nonché delle zone fabbricabili a cui si riferisce l'art. 6 della legge 12 luglio 1912, numero 866, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni speciali della legge stessa, del presente regolamento e di quelle generali della legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3. — Per la zona prima le espropriazioni seguiranno in base ai piani particolareggiati d'esecuzione, approvati coll'art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 866. Per la zona seconda e terza, si darà corso di volta in volta alle pratiche per l'approvazione dei singoli piani particolareggiati, comprendenti anche le zone di cui all'articolo 6 della legge medesima. A tale effetto i detti piani verranno deliberati dal Consiglio Comunale e trasmessi al Prefetto per l'approvazione e per l'espletamento delle pratiche di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4. — La determinazione delle linee di fabbrica per la zona prima verrà fatta in base al piano particolareggiato approvato con l'art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per le zone seconda e terza in base ai tracciamenti sul terreno del piano generale; in tutti i casi mediante assegnazione dei punti fissi da farsi con verbale secondo le prescrizioni del regolamento edilizio del Comune.

Art. 5. — Per le offerte delle indennità di esproprio e per le domande di contributo la Giunta municipale provvederà simultaneamente alle pratiche di cui all'articolo precedente, trasmettendo poi al Prefetto i relativi elenchi, a sensi ed agli effetti degli articoli 24 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6. — L'elenco delle indennità di esproprio e dei contributi accettati o concordati col Comune, sarà trasmesso al Prefetto a sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In confronto dei proprietari pei quali non siasi avuta la espressa accettazione, si procederà alle perizie a sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la determinazione dei contributi verrà fatta contemporaneamente a quella dell'indennità di esproprio e dagli stessi periti, e dovrà risultare dalla medesima relazione peritale.

Nel decreto prefettizio in cui si pronuncia l'espropriazione si dovrà indicare, oltre l'ammontare dell'indennità di esproprio, anche i beni soggetti a contributo e l'ammontare dei contributi, secondo le risultanze della perizia. Tale decreto sarà notificato a ciascun proprietario di stabile espropriato o colpito da contributo, per le rispettive partite, nella forma delle citazioni, per tutti gli effetti di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 7. — La scadenza della prima quota dei contributi coinciderà con quella della prediale dell'anno successivo a quello in cui le sedi stradali (vie, corsi, piazze, viali, giardini, ecc.) saranno aperte al pubblico, per proseguire a decimi d'anno in anno; ciascun decimo sarà ripartito in frazioni per bimestre sempre secondo la scadenza della prediale, giusta quanto dispone l'art. 78 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. I proprietari dei terreni gravati da contributo saranno notiziati della data di inizio del pagamento del contributo stesso.

È fatta facoltà al contribuente di eseguire in una sola volta il pagamento del contributo che in questo caso sarà ridotto a valore presente al tempo del pagamento con lo sconto dell'interesse legale.

Art. 8. — Le pratiche e le spese per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal Comune a sensi dell'art. 81 della legge 25 giugno 1865 spetteranno al proprietario del fondo colpito.

Art. 9. — Anche nella località in cui il Comune non abbia ancora dato esecuzione al piano generale regolatore edilizio e d'ampliamento e senza pregiudizio della facoltà del Comune stesso per quanto riguarda l'attuazione del piano e l'applicazione dei contributi, tutte le fabbricazioni dovranno essere eseguite secondo le norme tracciate nel piano a sensi degli articoli 89 e 90 della legge 25 giugno 1865 e della legge 12 luglio 1912 e coll'osservanza delle disposizioni dei regolamenti municipali in vigore.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 2121. —
Norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione, ad uso di abitazione (1).

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 294, del 21 dicembre 1936).

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione ad uso di abitazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È fatto obbligo agli Enti o privati che costruiscono fabbricati destinati ad abitazione civile o popolare, di provvedere — a proprie spese — per l'adattamento a ricovero antiaereo di parte del sotterraneo o del seminterrato o, in mancanza, del pianterreno.

L'obbligo di cui al precedente comma ricorre anche per i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Il detto ricovero deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1° l'area del ricovero si deve stabilire in ragione di mq. 1 per ogni mc. 200 di volume (vuoto per pieno) del fabbricato, calcolando questo volume in base alla superficie coperta e all'altezza della linea di gronda su piano stradale.

Di detta area quella destinata al soggiorno dei ricoverati si deve suddividere in celle della superficie di mq. 15 circa ciascuna e non superiore ai mq. 20;

2° l'altezza utile del ricovero non deve essere minore di m. 2;

3° le pareti del ricovero devono essere di cemento armato dello spessore minimo di cm. 15.

Ciascuna parete si deve armare con due reti di tondini di ferro a maglie quadrate di lato cm. 20 e distanti ciascuna, cm. 2 dal rispettivo paramento. I tondini debbono avere il diametro non minore di mm. 15 per la rete corrispondente al paramento esterno e non minore di mm. 10 per l'altra ed essere convenientemente collegati fra loro. Quelli verticali devono collegarsi anche all'armatura del cielo del ricovero.

Le pareti devono essere prive di finestre;

(1) Convertito in legge, senza modifiche, con legge 10 giugno 1937, n. 1527.

4° il cielo del ricovero, che può costituire anche pavimento per il piano soprastante, deve essere formato da un solettone di cemento armato con armatura doppia simmetrica.

Il solettone deve resistere ai crolli delle strutture soprastanti, oltre al carico di kg. 450 per mq.

A tal fine, nel relativo calcolo statico:

a) in caso sovrastino strutture e solai di cemento armato, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tre solai e di metà delle corrispondenti murature, senza aumento dinamico;

a) in caso sovrastino strutture e solai di cemento armato, si travi di ferro e voltine, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tutti i solai sovrastanti e di metà delle murature interessanti tre piani senza aumento dinamico.

In ambedue i casi si possono ammettere carichi di sicurezza maggiori dei normali, fino ad un massimo di 100 e 1800 kg. per cmq. rispettivamente per il conglomerato e per il ferro.

In ogni caso, si deve assegnare al solettone uno spessore non minore di cm. 25.

All'armatura doppia simmetrica risultante dal calcolo, se ne deve aggiungere un'altra in senso normale, con tondini dello stesso diametro e posti alla distanza (fra gli interassi) di cm. 20 in modo da costituire, nel complesso, due reti di tondini a maglie sfalsate, convenientemente staffate e distanti ciascuna cm. 2 rispettivamente dalla faccia superiore e da quella inferiore del solettone.

È lasciato poi all'iniziativa del costruttore di introdurre altri apprestamenti complementari.

Art. 3. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa coi Ministri interessati, sarà stabilito l'elenco dei Comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette norme.

Art. 4. — Nei Comuni di cui all'articolo precedente l'Autorità comunale dovrà accertare che nei progetti di costruzione che le vengono presentati a termini e agli effetti del regolamento edilizio, sia stato adempiuto alle prescrizioni tecniche suddette.

Per i fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i costruttori dovranno presentare nel termine di due mesi dalla data stessa all'Autorità comunale il progetto riguardante il ricovero antiaereo nelle modalità prescritte come sopra.

In caso di inosservanza delle dette norme dovrà negarsi dalla Autorità comunale il nulla osta per l'abitabilità degli edifici stessi.

Art. 5. — Senza pregiudizio del divieto di abitabilità, i contraventori saranno puniti con l'arresto non superiore ad un mese o con l'ammenda non superiore a L. 2000, e si applicano le disposizioni dell'art. 106, ultimo comma, e degli articoli 107 e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2216. — *Disposizioni fondamentali in materia di protezione antiaerea* (1).

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 8 del 12 gennaio 1937).

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme fondamentali in materia di protezione antiaerea;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La protezione contro gli effetti degli attacchi aerei riveste interesse nazionale ed è regolata dallo Stato.

Art. 2. — L'organizzazione e il funzionamento della protezione antiaerea sono affidate per il territorio del Regno al Ministero della guerra, che si vale del Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea quale organo consultivo, e per il territorio delle Colonie al Ministero delle colonie.

In tempo di guerra e nel territorio dichiarato in stato di guerra il coordinamento fra le attività relative alla protezione antiaerea e quelle delle truppe operanti spetta al comando di queste ultime.

Art. 3. — La protezione antiaerea implica:

— predisposizioni organizzative: sfollamento, oscuramento, allarme, mascheramenti, tecnica edilizia urbanistica, ricoveri; addestramento del personale addetto, delle squadre ausiliarie, della popolazione; protezione del patrimonio artistico e scientifico;

— provvedimenti immediati contro gli effetti in atto degli attacchi aerei; protezione sanitaria e antigas, protezione antincendi.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1937, n. 1629 (« Gazz. Uff. » 2 ottobre 1937). Delle modificazioni, riguardanti gli art. 6 e 7, è stato tenuto conto nella redazione del testo qui riprodotto.

Art. 4. — Gli enti pubblici e privati cui è connesso un interesse nazionale, devono compilare un proprio progetto di protezione antiaerea, ai sensi dell'art. 3, e attuarlo secondo le norme che saranno stabilite col Regio decreto di cui all'art. 6.

Art. 5. — Le autorità centrali e locali competenti hanno facoltà di organizzare e attuare esercitazioni di protezione antiaerea, secondo le direttive che saranno impartite dalle autorità di cui all'articolo 2.

Art. 6. — Le norme per la disciplina della protezione antiaerea nel Regno, in applicazione del presente decreto, saranno emanate con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati. Per le Colonie si provvederà con Regio decreto, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze.

Tali norme saranno obbligatorie per tutti coloro che si trovino nel Regno o nelle Colonie ovvero siano proprietari di beni immobili ivi esistenti.

Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione, od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col R. D. L. 24 settembre 1936, n. 2121 (1).

All'esecuzione delle misure di protezione obbligatorie di cui all'art. 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalità stabilite dal R. D. L. 24 settembre 1936, n. 2121 (1).

Lo Stato e gli enti pubblici provvedono all'attuazione delle misure di protezione antiaerea, per quanto concerne i rispettivi servizi, nel limite delle disponibilità esistenti in bilancio.

Art. 8. — Con il Regio decreto di cui all'art. 6 potranno comminarsi, per le infrazioni alle norme dello stesso decreto, le pene dell'ammenda in misura non superiore a lire mille e dell'arresto in misura non superiore a mesi tre sia congiuntamente sia alternativamente.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(1) Così modificato dalla legge 10 giugno 1937, n. 1629.

INDICE

Regolamento Edilizio del Comune di Milano:		
Capitolo I.	— Denuncia di opere edilizie, richiesta e concessione del nulla osta	Pag. 3
» II.	— Commissione Igienico Edilizia	» 16
» III.	— Opere provvisoriale per l'esecuzione dei lavori	» 19
» IV.	— Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati	» 25
» IV. bis	— Norme di edilizia antisismica	» 28
» V.	— Norme igienico-edilizie	» 29
» VI.	— Opere esteriori ai fabbricati	» 41
» VII.	— Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio	» 48
» VIII.	— Norme speciali per i Quartieri a Giardino	» 56
» IX.	— Sorveglianza - Contravvenzioni - Disposizioni varie	» 59
	Norme per il collaudo e l'uso dei ponti mobili, delle scale aeree e degli apparecchi di sollevamento	» 65
	Norme edilizie per la nuova via da piazza Andrea Doria a piazza Fiume	» 68
	Norme edilizie speciali in relazione al nuovo piano regolatore per le zone immediatamente a Sud, Est e Nord Est di piazza del Duomo	» 70
	Capitoli speciali per le fabbriche da eseguirsi lungo la nuova via dal Cordusio al Foro Bonaparte (ora via Dante) deliberati dal Consiglio Comunale nel giorno 11 gennaio 1887	» 73
	Capitoli relativi alle costruzioni isolate con giardinetto in via XX Settembre	» 76
	Agevolazioni a favore dell'edilizia	» 77
	Decreto 25 febbraio 1935, n. 11034, Div. IV del Prefetto di Milano - Vigilanza sulle costruzioni in conglomerato cementizio semplice o armato	» 80
	Legge 12 luglio 1912, n. 866 - Approvazione del Piano Generale Edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano	» 84
	R. D. 14 dicembre 1913, n. 1429 - Regolamento pel piano regolatore della città di Milano	» 87
	R. D. L. 24 settembre 1936, n. 2121 - Norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione ad uso di abitazione	» 89
	R. D. L. 29 ottobre 1936, n. 2216 - Disposizioni fondamentali in materia di protezione antiaerea	» 91

Pubblicazioni riguardanti i lavori pubblici
in vendita presso la Libreria L. di G. Pirola

Edizioni Pirola:

- CAPITOLATO GENERALE per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. - DD. MM. 28 Maggio 1895, 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 (*Collezione Pirola 830*) L. 2,50
- LEGANTI IDRAULICI - Nome per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. - R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213 modif. dalla legge 5 febbraio 1934 n. 313 (*Collezione Pirola 737*) L. 2,50
- LEGNAMI - Norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei legnami. - D. M. 30 ottobre 1912 (*Collezione Pirola 503*) L. 1,50
- ESPROPRIAZIONI - Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. - L. 25 giugno 1865, n. 2359 e modificazioni successive (*Collezione Pirola 731*) L. 10,—
- BARTELUCCI E. - Espropriazioni per causa di pubblica utilità. - *Leggi, decreti, circolari, procedura, giurisprudenza.* - Edizione 1934, pagg. 380-89, rilegato L. 25,—
- CESSARI G. - Testo unico per le ferrovie e tranvie concesse e i pubblici auto-servizi. - *Legislazione, circolari, istruzioni.* Edizione 1930 L. 20,—

Pubblicazioni di altri editori:

- GENIO MILITARE. - Capitolato generale tecnico per l'esecuzione dei lavori del genio militare - ristampa 1936 L. 8,—
- Regolamento per i lavori del genio militare - ristampa 1936 L. 8,—
- Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare - ristampa 1937 L. 4,—
- GENIO CIVILE - Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi - edizione 1937 L. 8,—
- Capitolato speciale tipo per appalti di lavori stradali - ediz. 1936 L. 10,—
- COLONIE - Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nelle Colonie - Capitolato generale - Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori - edizione 1937 L. 5,—
- CUNEO A. - Appalti pubblici e privati - Commento teorico pratico alle leggi sui lavori pubblici. Vol. di pagg. 670-89 - edizione 1937 L. 40,—
- MELOGRANI G. - Legislazione sui lavori pubblici - Un volume con appendice di aggiornamento al 1930 di complessive pagg. 2150, rilegato L. 70,—

LEGISLAZIONE
SUI
LAVORI PUBBLICI

Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
Modificazioni successive e disposizioni attinenti.

Un volume di pagg. 140 aggiornato al 1° gennaio 1938

Prezzo L. 10.—
